



COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 41

OGGETTO: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI FRASSINO AL31/12/2021 (ART. 26, CO 11 D.LGS.175/2016)

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 19:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	ELLENA Roberto	PRESIDENTE	X	
2	TALLONE Fabio	VICE SINDACO		X
3	MENZIO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
4	MATTEODO Maura	CONSIGLIERE	X	
5	GIUSIANO Armando Luigi	CONSIGLIERE	X	
6	BIOLETTI Aldo	CONSIGLIERE	X	
7	MIELE Emmanuel	CONSIGLIERE	X	
8	CIVALLERI Giovanni Tommaso	CONSIGLIERE	X	
9	RIGONI Dante	CONSIGLIERE		X
10	GALLELLO Roberto Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
11	VICARI Paolo	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	9	
		Totale Assenti:		2

Assiste NASI Dott.ssa Chiara, Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza ELLENA Roberto nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI FRASSINO AL31/12/2021 (ART. 26,CO 11 D.LGS.175/2016)
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco;

Premesso che:

- l'art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" come integrato e modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100 stabilisce che le amministrazioni pubbliche ivi compresi gli enti locali, con proprio provvedimento, sono tenute ad effettuare, entro la fine del mese di dicembre, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette;
- l'analisi deve riguardare le società partecipate direttamente cioè quelle in cui gli enti dispongono della titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi e dovrà estendersi anche alle società detenute da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica (partecipazioni indirette);
- per quanto concerne la definizione di società a controllo pubblico la Corte dei Conti ha ritenuto che rientrino nella definizione di società a controllo pubblico anche quelle in cui più amministrazioni pubbliche dispongano dei voti o dei poteri di cui all'art. 2359 del Codice Civile (delibera Corte dei Conti Liguria n. 3/2018 e Piemonte n. 42/2018) mentre il MEF, pur riprendendo la posizione della Corte dei Conti, ha incluso in tale nozione anche la fattispecie in cui più amministrazioni pubbliche esercitano il controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pur prescindendo dall'esistenza di un coordinamento formalizzato, tesi condivisa successivamente anche dalla Corte dei Conti;
- la ricognizione va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e deve essere formalizzata con provvedimento dell'organo competente che, nel caso degli enti locali va individuato nel Consiglio Comunale, alla luce delle competenze assegnate dal TUEL ed in analogia a quanto già avvenuto con la revisione straordinaria prevista dall'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;
- attraverso tale analisi gli enti devono verificare se nell'ambito delle partecipazioni possedute ve ne siano alcune che debbano essere oggetto di un piano di riassetto o di razionalizzazione attraverso la loro fusione o soppressione o anche la messa in liquidazione o cessione;
- devono essere oggetto di tali piani di razionalizzazione le società per le quali le amministrazioni rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TUSP;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad 1 milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP;
- a tali ipotesi vengono ad aggiungersi quelle Società che non hanno i requisiti richiesti dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del TUSP (Testo Unico Società partecipate) oltre alle esclusioni ed eccezioni previste dall'art. 26 co. 7-12 ter e 12 sexies dello stesso Testo Unico;
- la ricognizione e le valutazioni sopra esposte devono essere effettuate con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente e, pertanto, in questa sede è necessario procedere alla razionalizzazione ordinaria con riferimento alla situazione al 31/12/2019;

Considerato che:

- 1) il Comune di Frassino ha proceduto ad effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 con D.C.C. n. 20 del 28/09/2017;
- 2) a seguito della suddetta revisione straordinaria tutte le partecipazioni sono state mantenute e pertanto tale procedimento si considera concluso;
- 3) a norma dell'art. 24 co. 1 e 3 il provvedimento di revisione straordinaria è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti (prot. n. 4021 del 18/10/2017);
- 4) è stato inoltrato alla "struttura monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle società" prevista dall'art. 15 del TUSP ed istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il portale web dei servizi on-line del Tesoro;

Atteso che, dopo la revisione del 2015, effettuata ai sensi dell'art. 1 co. 612 della L. 190/2014 con D.C.C. n. 18 del 30/04/2015, e quella "straordinaria" del 2017, il Comune di Frassino risultava titolare al 31/12/2017 della seguente partecipazioni societaria:

- Azienda Cuneese dell'Acqua SPA (ACDA spa) con una quota dello 0,0626%

Ricordato che:

- ✓ con D.C.C. n. 35 del 24/11/2018 l'Organo Consiliare allora in carica ha provveduto ad approvare per l'anno 2018, la revisione ordinaria delle partecipate in ossequio al disposto dell'art. 20 TUSP sopra richiamato con riferimento alla situazione al 31/12/2017;
- ✓ con D.C.C. n. 31 del 13/12/2019 il presente Consesso ha provveduto, in ossequio al disposto dell'art. 20 T.U.S.P. con riferimento alla situazione al 31/12/2018;
- ✓ con D.C.C. n. 39 del 28/12/2020 il presente Consesso ha provveduto, in ossequio al disposto dell'art. 20 T.U.S.P. con riferimento alla situazione al 31/12/2019;
- ✓ con D.C.C. n. 43 del 03/12/2021 il presente Consesso ha provveduto, in ossequio al disposto dell'art. 20 T.U.S.P. con riferimento alla situazione al 31/12/2020;

Atteso che entro il 31/12/2022 le Amministrazioni Pubbliche devono procedere a deliberare la revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette, ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 per le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente in società al 31/12/2021, nonché di

approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2021;

Preso atto che, a mente degli indirizzi elaborati dalla Struttura di Monitoraggio del MEF d'intesa con la Corte dei Conti e pubblicati in data 20/11/2019, il provvedimento relativo alla revisione periodica deve essere adottato e trasmesso anche nel caso in cui l'Amministrazione non detenga partecipazioni;

Preso atto dell'analisi inerente all'assetto delle società detenute da questo Ente ai sensi del disposto dell'art. 20 TUSP con riferimento alla situazione al 31/12/2021 come risulta dai sottoelencati allegati: "A" Scheda Rilevazione ACDA (Diretta) e "B" Scheda Rilevazione COGESI (Indiretta);

Rilevato che l'analisi effettuata conferma il permanere della situazione precedente;

Dato atto che non è stato acquisito il parere del Revisore dei conti, essendo lo stesso necessario solo in caso di adozione di provvedimenti di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'ente nelle ipotesi previste dall'art. 20, c. 2, Tusp alla luce di quanto statuito dall'art. 239, c. 1, n. 3, del D.lgs. n. 267/2000 che prevede l'obbligatorietà del parere del revisore in materia di *"modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni"*;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla sua approvazione;

Udita la relazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri presenti;

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;

Con votazione espressa in forma palese e con n. 7 voti favorevoli, n. 1 voti contrari (GALLELLO Roberto Giuseppe) e n. 1 astenuti (VICARI Paolo) su n. 9 Consiglieri presenti e n. 8 votanti;

D E L I B E R A

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo.

2. Di approvare la revisione ordinaria delle società detenute da questo Ente ai sensi dell'art. 20 co. 1 del D.Lgs. 175/2016 con riferimento alla situazione al 31/12/2021 come risulta dall'Allegato "A" Scheda Rilevazione ACDA (Diretta), dando atto che l'ente detiene la seguente partecipazione azionaria:

ACDA S.p.A. (quota 0,0626%) e della allegata scheda rilevazione COGESI (indiretta)

3. Di dare atto che, per le motivazioni riportate in premessa, sussistono tutte le condizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016 che consentono il mantenimento della summenzionata partecipazione societaria, sia pure di minoranza da parte del Comune di Frassino nella società ACDA S.p.a. (quota 0,0626 %) che gestisce il servizio idrico integrato.

4. Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo.

5. Di disporre che:

- L'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- Copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;
- la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese e con n. 7 voti favorevoli, n. 1 voti contrari (GALLELLO Roberto Giuseppe) e n. 1 astenuti (VICARI Paolo) su n. 9 Consiglieri presenti e n. 8 votanti;

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, al fine di ottemperare agli adempimenti connessi e conseguenti entro i termini suindicati.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
F.to: ELLENA Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NASI Dott.ssa Chiara

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12/01/2023 al 27/01/2023 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NASI Dott.ssa Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
NASI Dott.ssa Chiara

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.

Frassino, li 12/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
NASI Dott.ssa Chiara